



PROVINCIA DI RIETI

STATUTO

DELIBERA N. 42 DEL 12/4/2001.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO
CAPO I
LA COMUNITA' - L'AUTONOMIA - LO STATUTO

ART. 1
La Comunità Provinciale

1. La Provincia di Rieti è, a norma degli Art. 5, 114, e 128 della Costituzione, Ente Territoriale Autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla legge e partecipa quale articolazione democratica della Repubblica, all'attuazione dei compiti a questa assegnati dalla Costituzione.
2. L'ordinamento giuridico autonomo e di autogoverno garantisce alla comunità provinciale l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico amministrativa della Provincia.
3. Nella cura degli interessi e nella promozione e nel coordinamento dello sviluppo della popolazione amministrata, gli organi della Provincia assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici nonché di quelli che costituiscono il patrimonio di storia, di tradizione e di civiltà.
4. Nel benessere della persona, intesa in tutte le manifestazioni della sua autonomia, gli organi della Provincia riconoscono l'obiettivo e la misura della loro attività che a tale principio si uniforma concorrendo a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, economico e culturale, promuovono lo sviluppo economico del territorio, anche valorizzando l'iniziativa privata, e si adoperano per determinare le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.
5. Nell'esecuzione delle funzioni di promozione e di coordinamento dello sviluppo della comunità provinciale, gli organi della Provincia curano, tutelano ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini. Ispirano la propria azione alla cooperazione ed alla solidarietà locale, nazionale ed internazionale ed al perseguimento sotto ogni forma dell'uguaglianza dei cittadini, con particolare riferimento alla parità fra uomo e donna, favorendo la rimozione di quegli ostacoli che impediscono di fatto il conseguimento delle pari opportunità. Favoriscono il mantenimento dei legami culturali, morali ed economici con i suoi cittadini residenti all'estero. Promuovono l'integrazione ed il dialogo tra le diverse culture ed operano per il pieno inserimento nella comunità provinciale delle popolazioni immigrate residenti nel proprio territorio.
6. La comunità Provinciale esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano, le forme di proposta, partecipazione, consultazione, previste dal presente Statuto e dalla

Legge, le scelte con le quali cura i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali la Provincia persegue il conseguimento di tali finalità.

7. Riconosce nella pace e nella libertà le aspirazioni fondamentali delle persone e dei popoli e favorisce a tal fine l'instaurazione ed il consolidamento di rapporti di solidarietà, intrattenendo rapporti culturali, sociali ed economici con popolazioni di altri Paesi.

ART. 2 ***L'Autonomia***

1. L'attribuzione alla Comunità Provinciale della titolarità di autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i Regolamenti, dell'ordinamento generale della Provincia.
2. L'attribuzione alla Comunità Provinciale della titolarità dell'autonomia impositiva e finanziaria opera nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle Leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. In questo ambito, l'autonomia impositiva potrà tener conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.
4. L'autonomia conferisce agli organi elettivi ed alla dirigenza dell'organizzazione dell'Ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge secondo lo Statuto ed i Regolamenti, osservando i principi di equità, imparzialità, trasparenza e buona amministrazione, perseguendo con spirito di servizio verso la Comunità Provinciale le finalità enunciate nel precedente articolo.

ART. 3 ***Lo Statuto***

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che stabilisce e regola i criteri generali dell'autonomia organizzativa e normativa della Provincia e l'esercizio, per la propria comunità, delle funzioni che alla stessa competono nell'ambito dei principi fissati dalla Legge.
2. Lo Statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio Provinciale, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale della Provincia e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti, secondo il principio della legalità e trasparenza.
3. Le funzioni e le attribuzioni degli organi elettivi e dei responsabili dell'organizzazione operativa provinciale, sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito della Legge.
4. Il Consiglio Provinciale adegua, periodicamente, i contenuti dello Statuto ai principi enunciati in nuove Leggi.

5. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo articolo 97.

CAPO II **LA POTESTA' REGOLAMENTARE**

ART. 4 ***I Regolamenti Provinciali***

1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali della Provincia, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; nel caso di abrogazione deve essere contestualmente adottata la deliberazione del nuovo Regolamento.
2. È attribuita alla competenza della Giunta l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, come previsto dall'art.48, comma 3, dal D.lgs.267/2000.
3. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto.
4. I Regolamenti di competenza del Consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile del Consiglio stesso, sono soggetti al controllo preventivo di legittimità. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, i regolamenti sono pubblicati per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio della Provincia e diventano esecutivi dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
5. I Regolamenti di cui al quarto comma, non soggetti a controllo preventivo di legittimità, diventano esecutivi dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio.
6. I Regolamenti debbono essere accessibili a chiunque.

CAPO III **LA PROVINCIA**

ART. 5 ***Il Ruolo***

1. La Provincia esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.
2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire e rappresentare, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità Provinciale ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione, affinché provveda a soddisfarli.
3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità, e pari opportunità ai cittadini per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità Provinciale. Si impegna inoltre a promuovere una politica che tenga conto dei bisogni derivanti dalle diverse fasce di età, in particolare quelli dei bambini e degli anziani

4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato e della Regione e degli altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

ART. 6 ***Pari opportunità***

La Provincia, pur all'interno di un orientamento di fondo teso a far esprimere in modo adeguato le potenzialità di entrambi i sessi, intende valorizzare la diversità e la ricchezza delle esperienze femminili anche attraverso progetti di azioni positive, specie nel campo del lavoro, per garantire oggettive condizioni di pari opportunità incoraggia la presenza femminile nelle organizzazioni dell'ente anche mediante una diversa e più favorevole organizzazione del lavoro e dei servizi al fine di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro e favorire il riequilibrio delle responsabilità tra i sessi.

ART. 7 ***Rapporti con altri Enti***

1. La Provincia favorisce ogni forma di collaborazione con lo Stato, la Regione, i Comuni e gli altri Enti Pubblici.
2. In particolare la Provincia promuove e coordina forme di collaborazione con i Comuni, singoli od associati, con le Comunità montane e fra i Comuni. Nell'esercizio delle proprie funzioni la Provincia assume come metodo la consultazione dei Comuni interessati.
3. La Provincia uniforma i rapporti con i Comuni e la Regione Lazio ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Promuove partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluriprovinciali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per lo stesso richiesto.
5. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti locali compresi in ambiti territoriali, caratterizzati da comuni tradizioni storiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
6. Promuove altresì, anche nella prospettiva della costruzione dell'unione politica ed economica dell'Europa, forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Amministrazioni locali di altri Paesi comunitari ed extracomunitari.

Art. 8 **Le Funzioni**

1. La Provincia, Istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, cura, rappresenta, coordina e promuove gli interessi generali della comunità con esclusione di quelli che la Costituzione e la Legge attribuiscono ad altri soggetti.
2. Spettano alla Provincia le funzioni proprie conferite dalle Leggi dello Stato e dalle Regioni, la cui titolarità è esercitata secondo il principio di sussidiarietà verticale e/o orizzontale.
3. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali. Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale, la cui titolarità è regolata dai precedenti commi, riguardanti vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
 - a) Difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
 - b) Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
 - c) Valorizzazione dei beni culturali;
 - d) Viabilità e trasporti;
 - e) Protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
 - f) Caccia e pesca nelle acque interne;
 - g) Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
 - h) Servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
 - i) Compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
 - j) Raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali.
4. La provincia, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dallo Statuto per la gestione dei servizi pubblici.

ART.9 **Compiti di Programmazione**

1. Nell'esercizio delle funzioni proprie e delle funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, la Provincia assume la programmazione pluriennale e l'attività per progetti come metodo cui informare la propria azione.
2. La Provincia definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione, dello Stato e della Comunità Economica Europea.

3. La Legge Regionale disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province con la Regione stessa al fine di realizzare un efficiente sistema delle Autonomie Locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, la Provincia pertanto:
 - a) Raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
 - b) Concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla Legge Regionale;
 - c) Formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatica dei Comuni.
4. La Provincia, inoltre, sentita la Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 51, predispone ed adotta il Piano Territoriale di Coordinamento che, ferme restando le competenze dei Comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina gli indirizzi generali di assetto del territorio ed in particolare indica:
 - a) Le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
 - b) La localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
 - c) Le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimentazione delle acque;
 - d) Le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
5. Programmi pluriennali e il Piano Territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.
6. La Legge Regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino il concorso dei Comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei Piani Territoriali di Coordinamento.
7. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento.
8. Gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai Piani Territoriali di Coordinamento delle Province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.
9. La Provincia può suddividere il proprio territorio in circondari.

ART.10

Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito alla Provincia

definiscono la circoscrizione sulla quale la stessa esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
Il territorio è comunque costituito dall'insieme dei territori dei seguenti Comuni:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1) Accumoli | 46) Nespolo |
| 2) Amatrice | 47) Orvinio |
| 3) Antrodoco | 48) Paganico Sabino |
| 4) Ascrea | 49) Pescorocchiano |
| 5) Belmonte in Sabina | 50) Petrella Salto |
| 6) Borbona | 51) Poggio Bustone |
| 7) Borgorose | 52) Poggio Catino |
| 8) Borgovelino | 53) Poggio Mirteto |
| 9) Cantalice | 54) Poggio Moiano |
| 10) Cantalupo in Sabina | 55) Poggio Nativo |
| 11) Casaprota | 56) Poggio San Lorenzo |
| 12) Casperia | 57) Posta |
| 13) Castel di Tora | 58) Pozzaglia Sabina |
| 14) Castelnuovo di Farfa | 59) Rieti |
| 15) Castel Sant'Angelo | 60) Rivodutri |
| 16) Cittaducale | 61) Roccantica |
| 17) Cittareale | 62) Roccasinibalda |
| 18) Collalto Sabino | 63) Salisano |
| 19) Colle Di Tora | 64) Scandriglia |
| 20) Collegiove | 65) Selci |
| 21) Collevocchio | 66) Stimigliano |
| 22) Colli Sul Velino | 67) Tarano |
| 23) Concerviano | 68) Toffia |
| 24) Configni | 69) Torricella in Sabina |
| 25) Contigliano | 70) Torri in Sabina |
| 26) Cottanello | 71) Turania |
| 27) Fara in Sabina | 72) Vacone |
| 28) Fiamignano | 73) Varco Sabino |
| 29) Forano | |
| 30) Frasso Sabino | |
| 31) Greccio | |
| 32) Labro | |
| 33) Leonessa | |
| 34) Longone Sabino | |
| 35) Magliano Sabina | |
| 36) Marcatelli | |
| 37) Micigliano | |
| 38) Mompeo | |
| 39) Montasola | |
| 40) Montebuono | |
| 41) Monteleone Sabino | |
| 42) Montenero Sabino | |
| 43) Monte San Giovanni in Sabina | |
| 44) Montopoli di Sabina | |
| 45) Morro Reatino | |

2. La Provincia può estendere i sui interventi ai propri cittadini che si trovano temporaneamente al di fuori della propria circoscrizione od all'estero e agli stranieri regolarmente soggiornanti nel proprio territorio.

ART. 11

Sede e Gonfalone

1. La sede della Provincia è posta a Rieti e può essere modificata con atto del Consiglio Provinciale adottato con voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
2. La Provincia ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone alla stessa attribuiti con R.D. 12 maggio 1928.
3. Lo stemma della Provincia è formato come segue:
di rosso, alla banda dello stesso bordata, caricata delle lettere maiuscole S.P.Q.S., alternata da tre gruppi di anelli, intrecciati, il tutto d'oro. Motto: "TOTO SABINA CIVITAS".
Lo scudo è sormontato dalla corona di Provincia.
4. Il Gonfalone della Provincia è il simbolo della Provincia nelle cerimonie ufficiali ed è formato come segue:
un drappo di stoffa rettangolare terminante in basso a forma di vaso irregolare, bordato e frangiato, nei lati ed in basso d'oro con fiocchi dello stesso. Il drappo attraversato da una banda pure di rosso, bordata caricata delle stesse maiuscole S.P.Q.S. alternate da tre gruppi di anelli intrecciati con in capo il motto: *TOTA SABINA CIVITAS*, il tutto d'oro. Il drappo medesimo sarà inchiodato per il lato corto ad un'asta orizzontale, terminata ai due lati con artistici pomi dorati e sospesa mediante lacci con fiocchi dello stesso ad altra perpendicolare ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate, poste a spirale e sormontata da una freccia con gambo di ottone con lo stemma della Provincia a traforo. Sul gambo è inciso il nome della Provincia con la data della sua costituzione.
5. Il Presidente della Provincia determina con proprio atto la partecipazione del Gonfalone a cerimonie ufficiali o pubbliche o di rilievo pubblico e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa. L'insegna accompagna il Presidente della Provincia o un suo delegato ed è portata dai Gonfalonieri.
6. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma della Provincia per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
7. Il distintivo del Presidente della Provincia è costituito da una fascia di colore azzurro con lo stemma della Provincia da portare a tracolla.

ART. 12

Rapporti con i cittadini e informazione

1. La Provincia favorisce la partecipazione di tutti i cittadini, compresi quelli dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, singoli e associati alla propria attività compresa quella svolta in forma indiretta.
2. A tale scopo la Provincia assicura, con le modalità previste dall'apposito "Regolamento dell'informazione e delle pubbliche relazioni", l'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso di cittadini singoli ed associati alle proprie strutture, anche mediante il decentramento circondariale dei servizi e l'istituzione di appositi uffici per le informazioni e le relazioni pubbliche.

3. La Provincia informa la comunità locale dell'attività del Consiglio, della Giunta, attraverso i più adeguati strumenti di comunicazione. Il regolamento delle informazioni e delle relazioni pubbliche, approvato dal Consiglio, prevede le modalità della comunicazione e delle garanzie per l'informazione da parte del Presidente della Provincia, della Giunta, del Consiglio e dei suoi organi e dei Consiglieri.
4. Il Regolamento dell'informazione e delle relazioni pubbliche disciplina l'attività dell'Ufficio Stampa della Provincia che risponde direttamente al Presidente.

ART. 13

Principi generali sulla gestione dei servizi

1. La Provincia, nella gestione dei servizi, attua modalità conformi agli interessi dei cittadini e consegue obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, adottando modalità di valutazione dei risultati.
2. Ogni qualvolta ne ricorrano le condizioni, nella gestione dei servizi la Provincia privilegia le forme della concessione a terzi e della società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, riservando ai propri uffici funzioni di programmazione, progettazione, indirizzo, controllo e verifica. Per l'esercizio di servizi sociali, a parità di condizioni, la Provincia può favorire la promozione di forme di convenzione con le cooperative, le associazioni di volontariato od altre associazioni senza fini di lucro.

ART.14

Principi generali sulla trasparenza

1. I rapporti della Provincia con i terzi saranno improntati ai più elevati livelli di trasparenza in attuazione delle vigenti disposizioni di legge.
2. La Provincia si dota di norme regolamentari che disciplinano i tempi e le modalità di trattazione delle pratiche.
3. La concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e privati sono disposte sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Regolamento.

ART. 15

Sistemi Informativi e Statistici

1. Nell'esercizio dei propri compiti conoscitivi ed informativi concernenti le proprie funzioni, la Provincia assicura, anche tramite sistemi informativo-statistici ed automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le altre Amministrazioni per consentire la fruizione su tutto il territorio.

2. Nello svolgimento dell'attività di propria competenza e nella conseguente verifica dei risultati, la Provincia utilizza sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica (d.lgs.6 settembre 1989, n.322,) e assicura, in ogni caso l'integrazione del proprio sistema informativo-statistico locale con il sistema statistico nazionale.
3. Le misure necessarie per rendere operativo il sistema informativo-statistico di cui ai precedenti commi sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE
CAPO I
ORGANI DI GOVERNO

ART. 16
Organi

1. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio Provinciale, il Presidente della Provincia e la Giunta; le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Provinciale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
3. Il Presidente della Provincia è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante della Provincia.
4. La Giunta collabora con il Presidente nella gestione amministrativa della Provincia e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.
5. Sono organi burocratici amministrativi della Provincia, il Segretario Generale, il Direttore generale, se nominato, ed i Dirigenti.
6. Il presente Statuto ed i Regolamenti, secondo i principi generali dettati dalla Legge, regolano l'attribuzione delle funzioni e i rapporti fra gli organi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività provinciale.

CAPO II
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART.17
Prima Adunanza

1. Il Presidente della Provincia, ai sensi dell'Art. 40, comma 4 TUEL, presiede e convoca la prima seduta del Consiglio entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

ART. 18
Autonomia
Del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Il presente Statuto ed il Regolamento del Consiglio dettano norme tese ad assicurare l'organizzazione sia strutturale che di gestione diretta di risorse umane e finanziarie.
2. Nel bilancio della Provincia è previsto un fondo annuale per lo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio e dei suoi organi.
3. Il fondo annuale è determinato tenuto conto delle linee generali del bilancio, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi. La gestione del fondo è disciplinata dal Regolamento del Consiglio.
4. Sono istituiti uffici per il supporto alle attività del Consiglio e dei suoi organi, alle dipendenze del Presidente del Consiglio.
5. Il Regolamento del Consiglio ed i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvati dal Consiglio, prevedono le modalità di costituzione e di assegnazione del personale alla struttura prevista dal comma precedente.
6. Il Consiglio ed i suoi organi dispongono dei locali e delle attrezzature necessari al proprio funzionamento.

ART. 19
Competenze Del Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale delibera nelle materie che la Legge riserva alla sua competenza ed indirizza l'azione politico-amministrativa della Provincia con atti che impegnano la responsabilità dei propri organi. In specie, il Consiglio esercita esclusiva potestà deliberativa limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) Gli Statuti dell'Ente e delle Aziende Speciali, i Regolamenti, salva l'ipotesi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i criteri generali relativi al Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, i piani territoriali, e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) Le Convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, la Costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione.
 - e) L'assunzione diretta dei pubblici esercizi, la costituzione di Istituti e di Aziende Speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente Locale a

- società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) Gli indirizzi da osservare da parte di aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) La contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Provinciale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e dalla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzione e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla Legge.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio. Dette deliberazioni possono essere adottate dalla Giunta e devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
 3. Il Consiglio può delegare ad un Consigliere compiti o funzioni specifiche afferenti l'attività del Consiglio.
 4. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
 5. Il Consiglio Provinciale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
 6. Il Consiglio ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 20

Funzioni di Indirizzo e di Controllo Politico Amministrativo

1. Entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di insediamento del Consiglio, il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Nella stessa seduta, il Consiglio integra ed approva il documento. Il Regolamento del Consiglio disciplina altresì le modalità della partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente della Provincia e dei singoli Assessori.
2. Il Consiglio Provinciale esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti, per le attività;

- a) Degli organi e dell'organizzazione operative della Provincia;
 - b) Delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto della Provincia od alle quali la stessa partecipa con altri soggetti.
3. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, Aziende, Organismi Societari, ed Associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa della Provincia.
 4. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio delle pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi di avvenimenti di carattere politico, sociale economico, culturale ed interpretare, contali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale e locale.
 5. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del primo comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla Legge e dagli Ordinamenti di ciascuno di essi.
 6. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal Regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale addotta.
 7. Il Consiglio si avvale della collaborazione dei Revisori dei Conti secondo le indicazioni contenute nell'Art.89.
 8. La vigilanza sulla gestione delle Aziende Locali e di altri Enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio Provinciale secondo le norme stabilite dai rispettivi ordinamenti.

ART. 21

Norme Generali di Funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Provinciale sono stabilite dal Regolamento secondo quanto dispone il presente Statuto.
2. Il Consiglio Provinciale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio o da suo sostituto nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento.
3. La prima seduta del Consiglio Provinciale deve essere convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Nell'ipotesi in cui il Consiglio non riesca a riunirsi alla data fissata ovvero ancorché riunitosi non raggiunga il numero legale richiesto per la validità della seduta, il Presidente della Provincia riconvoca il Consiglio entro cinque giorni successivi alla prima convocazione. In caso di inosservanza

dell'obbligo di prima convocazione provvede, in via sostitutiva previa diffida, il Prefetto.

CAPO III

I CONSIGLIERI PROVINCIALI

ART. 22

I Consiglieri Provinciali

1. I Consiglieri Provinciali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri rappresentano la intera comunità provinciale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Ogni Consigliere Provinciale, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di: esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni, proposte di risoluzioni, intervenire nelle discussioni del Consiglio.
4. Ogni Consigliere Provinciale, con le modalità stabilite dal Regolamento, ha diritto di ottenere:
 - a) Dagli uffici competenti della Provincia, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato,
 - b) Dal Segretario Provinciale e dalla direzione delle aziende od Enti dipendenti dalla Provincia, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla Legge o dall'apposito Regolamento.
5. Il singolo Consigliere può essere delegato dal Consiglio, così come specificato dall'art.16, comma 3, del presente Statuto.
6. I Consiglieri Provinciali possono essere destinatari di incarichi da parte del Presidente della Provincia relativamente a tematiche o interventi di rilevante interesse sociale, con esclusione di attività di carattere amministrativo e gestionale.
7. Un quinto dei Consiglieri Provinciali può richiedere la convocazione del Consiglio, in tal caso il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consesso entro giorni venti dalla richiesta.
8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga, qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

9. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella lista medesima segue immediatamente l'ultimo eletto.
10. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art.59 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Consiglio, nella prima seduta successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo al procedimento di surrogazione.
11. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
12. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata con deliberazione dal Consiglio. Il Regolamento del Consiglio stabilisce le modalità relative alla procedura e le garanzie del Consigliere a far valere le giustificazioni.
13. Per la partecipazione all'Ufficio di Presidenza e alla Conferenza dei Capigruppo, organi equiparati a tutti gli effetti di Legge alle Commissioni Consiliari Permanenti, al Consigliere competono i permessi ed i gettoni di presenza previsti dalla normativa vigente per le stesse Commissioni, ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, n.267. Gli stessi benefici sono previsti anche per la partecipazione dei membri alla Commissione Pari Opportunità.
14. Il singolo Consigliere può chiedere che i gettoni di presenza siano trasformati in una indennità di funzione. In caso di assenza, esclusa quella giustificata da valutarsi dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, l'indennità mensile è ridotta in proporzione al numero delle assenze ingiustificate.

CAPO IV ORGANI DEL CONSIGLIO

ART. 23 Organi di Direzione Politica

1. Sono organi del Consiglio Provinciale il Presidente del Consiglio, l'Ufficio di Presidenza, i Gruppi Consiliari, le Commissioni Consiliari e la Conferenza dei Capigruppo.

ART. 24 *Il Presidente del Consiglio Provinciale*

1. Il Presidente del Consiglio è eletto nella prima seduta dopo le elezioni, subito dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità degli eletti, tra i Consiglieri. L'elezione avviene mediante votazione a scrutinio segreto per chiamata ed a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti il Consiglio Provinciale. Qualora la votazione non dia esito positivo si procede subito ad una seconda votazione con le stesse modalità e, qualora anche questa dovesse dare esito negativo, si procede, sempre con le stesse modalità e nella stessa seduta, al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nel secondo scrutinio. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

2. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Presidente della Provincia ed è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio. La seduta prosegue poi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio eletto con le modalità stabilite al comma 1, per la comunicazione dei componenti della Giunta e per la discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.

ART. 25 ***Prerogative e Compiti***

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale rappresenta il Consiglio Provinciale, cura la programmazione dei lavori del Consiglio; lo convoca, forma l'ordine del giorno delle sedute e lo presiede; assicura il collegamento politico ed istituzionale con il Presidente della Provincia; secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio, assicura e garantisce i rapporti con i Gruppi Consiliari e dei singoli Consiglieri; convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Capi Gruppo; sovrintende e coordina l'attività delle Commissioni Consiliari, assegnando alle stesse le pratiche e ricevendone le conclusioni; è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio. Svolge ogni altra funzione a lui attribuita dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio è tenuto, altresì, a riunire il Consiglio quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri Provinciali; ovvero, la Conferenza dei Capigruppo, rappresentativa di almeno 1/5 dei Consiglieri eletti; ovvero il Presidente della Provincia. Tale richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente del Consiglio e deve contenere l'indicazione degli oggetti da trattare. La data della seduta è fissata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. La convocazione viene effettuata nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento del Consiglio.
4. Le proposte di deliberazione relative a pratiche iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, debbono essere depositate, complete dei pareri almeno 24 ore prima della seduta consiliare, presso la segreteria generale e messe a disposizione dei Consiglieri che ne facciano richiesta.
5. Il processo verbale delle sedute Consiliari è sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale.
6. Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio
7. Il Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio.
8. Al Presidente del Consiglio spetta una indennità di funzione, ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

ART. 26 ***Durata del mandato e Revoca del Presidente del Consiglio***

1. Il Presidente del Consiglio e i Vice Presidenti durano in carica quanto il Consiglio

Provinciale.

2. Un numero non inferiore ai due quinti dei Consiglieri assegnati, può presentare proposta motivata di revoca nei confronti del Presidente del Consiglio.
3. La proposta è presentata al Segretario Generale che, assunta al protocollo generale, la trasmette entro 24 ore al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di revoca.
5. La proposta di revoca è approvata se, a seguito di votazione per appello nominale consegue il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Se la proposta viene respinta non può venire ripresentata prima di sei mesi.

ART. 27

Il Vice Presidente del Consiglio

1. Nella prima seduta dopo le elezioni, subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio, il Consiglio con un'unica votazione elegge due Vice Presidenti a scrutinio segreto, per chiamata e a voto limitato a uno. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.
2. Fra i due Vice Presidenti, il Presidente del Consiglio designa un vice Presidente Vicario.
3. In caso di assenza o impedimento, Il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente vicario; in caso di assenza anche di quest'ultimo le funzioni sono svolte dall'altro Vice Presidente e, in mancanza dal Consigliere anziano.

ART. 28

Consigliere Anziano

1. Ad ogni fine previsto dalla Legge e dallo Statuto, Consigliere anziano è il Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra percentuale.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Presidente del Consiglio e dei vice Presidenti, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano.

ART. 29

Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente e i due Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e si pronuncia sulla interpretazione delle norme regolamentari del Consiglio Provinciale. In caso di diversità di opinione, da farsi constare nel verbale delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza, prevale il parere del Presidente del Consiglio.

3. L'Ufficio di Presidenza svolge ogni altra funzione prevista dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio.

ART. 30

I Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si organizzano in Gruppi corrispondenti alle liste in cui sono stati eletti, salvo quanto previsto dai commi successivi.
2. Possono essere costituiti Gruppi di coalizione formati dai Consiglieri eletti in due o più liste che hanno sostenuto uno stesso candidato alla Presidenza della Provincia.
3. Ciascun gruppo elegge un Presidente secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
4. Il Regolamento del Consiglio disciplina l'eventuale passaggio di Consiglieri dal proprio ad altro gruppo nonché disciplina le modalità di adesione al gruppo misto da parte dei Consiglieri che non intendono aderire ad alcun gruppo.
5. Il Regolamento del Consiglio disciplina la dotazione di risorse da assegnare a ciascun gruppo consiliare, in modo da garantire un minimo uguale per ciascun gruppo e risorse ulteriori in proporzione al numero dei componenti ed in favore dei Gruppi di coalizione. Il Regolamento disciplina altresì le dotazioni di personale da assegnare ai Gruppi Consiliari.

ART. 31

La Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è formata dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti dei Gruppi Consiliari. Partecipa di diritto alle sedute il Presidente della Provincia.
2. Il Regolamento disciplina poteri e modalità di funzionamento della Conferenza dei Capigruppo.
3. Con il Regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi Consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

ART. 32

Commissioni Consiliari Permanenti

1. Nella prima seduta successiva a quella di insediamento, il Consiglio Provinciale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti. Il Regolamento del Consiglio determina il numero, la composizione e le competenze delle Commissioni in modo tale che ciascuna corrisponda ad una o più settori individuati di norma sulla base delle competenze della Provincia.
2. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno con le modalità previste dal Regolamento.
3. Partecipa di diritto alle Commissioni il Presidente del Consiglio, senza diritto di voto.
4. I Consiglieri che non fanno parte delle Commissioni, nonché il Presidente della Provincia e gli Assessori possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.

ART. 33***Poteri delle Commissioni***

1. Le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, verificano lo stato di attuazione di piani, programmi generali e settoriali della Provincia e ne riferiscono al Consiglio. Svolgono inoltre attività informativa e qualsiasi altro compito loro assegnato dallo Statuto e dal Regolamento. Vigilano in particolare sul funzionamento delle aziende speciali, delle istituzioni e degli Enti o Società di capitali cui a qualsiasi titolo la Provincia partecipi.
2. Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno facoltà di proposta di iniziativa deliberativa in materia di propria competenza.
3. Le Commissioni Consiliari possono disporre l'audizione dei Dirigenti della Provincia, nonché dei Dirigenti di eventuali istituzioni e aziende speciali costituite dalla Provincia per l'esercizio di servizi pubblici, i quali hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere, possono inoltre disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia in qualsivoglia Ente istituzione, azienda, società di capitali. Possono altresì avvalersi di consulenze esterne.
4. La mancata partecipazione dei rappresentanti provinciali di cui al comma precedente può essere causa di revoca.

ART. 34**Commissioni speciali e di indagine**

1. Il Consiglio Provinciale può nominare nel suo seno, Commissioni Speciali e d'Indagine per lo studio, la valutazione e l'impostazione di questioni di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni Permanenti. Nel provvedimento di nomina ne viene designato il Presidente, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferirsi al Consiglio.
2. Il Regolamento del Consiglio stabilisce e disciplina le modalità di istituzione delle Commissioni di cui al precedente comma.
3. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri assegnati espressa con voto palese, può costituire nel suo seno Commissioni Speciali incaricate di effettuare indagini o accertamenti sull'attività dell'amministrazione o su fatti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi e dai dirigenti provinciali. Di tali Commissioni la cui composizione numerica, verrà stabilita di volta in volta dal Consiglio, fanno parte

rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il Presidente precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal Regolamento.

4. Il Presidente delle Commissioni, di cui ai precedenti commi, è eletto nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.
5. La Presidenza della Commissione di garanzia e controllo è attribuita alla minoranza e la Vice Presidenza alla maggioranza.
6. Il Presidente e Vice Presidente della Commissione di garanzia e controllo sono eletti con votazione segreta a maggioranza dei 2/3 dei componenti di Commissione.
7. Nel caso in cui due candidati abbiano riportato parità di voti è attribuita la Presidenza al Consigliere di minoranza più anziano di età.

CAPO V FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

ART. 35 Convocazione

1. Il Consiglio Provinciale si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, mediate convocazione da effettuarsi con le modalità e nei tempi stabiliti dal Regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio, sentite le proposte dei Capigruppo, concorda con il Presidente della Provincia l'ordine del giorno delle sedute consiliari.

ART. 36 Regolamento del Consiglio

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Provinciale sono stabilite dal Regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.
2. Il Consiglio Provinciale adotta il proprio Regolamento a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. I singoli articoli e gli emendamenti sono approvati con la maggioranza dei votanti.
3. Qualora dopo due votazioni tenute in distinte sedute non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio sul complesso del Regolamento, lo approva con la maggioranza dei presenti.
4. Le modifiche o integrazioni del Regolamento del Consiglio sono approvate con le medesime procedure.

ART. 37***Funzionamento del Consiglio***

1. Il Regolamento del Consiglio stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio stesso ed in particolare: convocazione, predisposizione dell'ordine del giorno e dei lavori, svolgimento delle sedute, votazioni, verbalizzazione, assistenza del Segretario generale.
2. Il Consiglio provinciale si riunisce di norma nella sede della Provincia.

ART. 38***Le nomine dei rappresentanti***

1. Il Regolamento del Consiglio disciplina la procedura di presentazione di candidature per la nomina, espressamente riservata dalla Legge al Consiglio, di persone quali rappresentanti del Consiglio Provinciale presso Enti, aziende ed istituzioni, indicando le caratteristiche dei *curricula* che le devono comunque accompagnare nonché i requisiti di cui i candidati devono essere in possesso.
2. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere Provinciale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio.
3. Salvo quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti, di norma le minoranze saranno rappresentate quando il numero dei rappresentanti da nominare sia superiore a due.
4. Con proprio atto, entro trenta giorni dal suo insediamento, il Consiglio definisce gli indirizzi ai quali il Presidente della Provincia deve attenersi per provvedere alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni. Il Presidente della Provincia è tenuto a comunicare al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo le nomine in scadenza negli enti di secondo grado e a trasmettere tempestivamente il curriculum dei nominativi.
5. Quali rappresentanti del Consiglio Provinciale o della Provincia presso Enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia, non possono essere nominate persone appartenenti od affiliate ad associazioni segrete di qualsiasi natura.
6. La decadenza o la revoca dei rappresentanti del Consiglio Provinciale nei casi previsti dalla Legge o dallo Statuto è pronunciata dal Consiglio.
7. Le nomine dei rappresentanti devono essere deliberate entro la scadenza del termine di durata del precedente incarico. A tal fine l'argomento relativo alle nomine di cui al primo comma, deve essere tempestivamente inserito all'ordine del giorno del Consiglio, su proposta del servizio interessato.
8. Nel caso di mancata nomina entro il termine di scadenza suddetto ovvero almeno tre giorni prima della scadenza dei 45 giorni di proroga dell'organismo concessi dalla Legge, la competenza è trasferita al Presidente della Provincia, che deve esercitarla entro la scadenza del termine di proroga medesimo.
9. Gli Amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti nominati dal

Consiglio cessano dalla carica nel caso che il Consiglio stesso approvi nei loro confronti una mozione di sfiducia costruttiva. La revoca e la surrogazione sono iscritte all'ordine del giorno nella prima seduta successiva e contestualmente esercitate.

CAPO VI LA GIUNTA PROVINCIALE

ART. 39

Definizione e Composizione della Giunta

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Presidente al governo della Provincia e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un massimo di 8 Assessori, fra cui un Vice Presidente, nominati dallo stesso Presidente. La composizione della Giunta viene comunicata dal Presidente della Provincia al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. Le variazioni nella composizione della Giunta, verificatesi per qualsiasi causa nel corso del mandato amministrativo, vengono comunicate al Consiglio dal Presidente della Provincia nella prima seduta successiva all'atto della stessa che sancisce la variazione comunque intervenuta.
3. Gli Assessori possono essere nominati fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Provinciale. Per la rimozione delle cause di incompatibilità valgono in tal caso le norme stabilite dalla Legge ai sensi del Capo II, in particolare degli artt.64 e 67 del T.U.E.L..
4. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Provinciale.
5. Qualora un Consigliere Provinciale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista.
6. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio con diritto ad intervenire nella discussione secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

ART. 40

Norme generali di funzionamento

1. La Giunta si riunisce su avviso anche informale del Presidente della Provincia o di chi lo sostituisce che stabilisce l'ordine del giorno e la presiede.
Le adunanze della Giunta Provinciale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Generale.
2. Il Presidente può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano chiamati per consultazioni Dirigenti e Funzionari Provinciali ovvero può ammettervi persone non appartenenti al collegio.

3. La Giunta può decidere di tenere sedute in locali di proprietà pubblica siti in qualsivoglia località del territorio Provinciale.
4. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi concernenti persone qualora vi sia discrezionalità nella relativa decisione.
5. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

ART. 41 **Competenze della Giunta**

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nell'amministrazione dell'ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art.107, commi 1-2, del T.U.E.L., nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Presidente, al Segretario Generale, al Direttore Generale o ai Dirigenti.
3. La Giunta dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
4. La Giunta in particolare nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e non siano riservati dalla Legge o dal Regolamento di contabilità ai Dirigenti;
 - b) Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
 - c) Assume attività d'iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
 - d) Modifica le tariffe mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - e) Determina, annualmente, le quote dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie da destinare a studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, al miglioramento della circolazione sulle strade provinciali, di miglioramento della segnaletica stradale e alla fornitura dei mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia locale, ai sensi dell'art.208, comma 4, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285;
 - f) Propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone;
 - g) Revoca la nomina al Segretario Generale per violazione dei doveri di ufficio;
 - h) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - i) Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Regione e dallo Stato quando non vi sia espressa riserva di legge di competenza ad altro organo;

- j) Approva gli Accordi di contrattazione decentrata;
- k) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
- l) Fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard, e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato burocratico, sentito il Direttore Generale;
- m) Determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- n) Approva il Peg su proposta del Direttore Generale;
- o) Autorizza la resistenza in giudizio nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo;
- p) Valuta la congruità dell'azione popolare, di cui all'Art. 58 del presente Statuto, esprimendo il proprio parere con atto deliberativo.
- q) Adotta i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio.

ART. 42

Esercizio delle funzioni

1. La Giunta Provinciale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza, dalla Legge e dallo Statuto in forma collegiale. Per la validità delle sue adunanze, è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.
2. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto, all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Presidente conferita in forma scritta, le funzioni di sopra intendenza al funzionamento dei servizi, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Presidente in qualsiasi momento. La delega deve specificare le modalità di esercizio ed i rapporti che dalla stessa conseguono fra il delegato ed il Presidente, la Giunta i Consiglieri ed i Dirigenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.
3. Le deleghe conferite agli Assessori, sono comunicate dal Presidente della Provincia al Presidente del Consiglio e ai Capi Gruppo.
4. Il Presidente del Consiglio provvederà a comunicarle al Consiglio, nella prima adunanza successiva al loro conferimento.
5. Le modifiche o la revoca delle deleghe, vengono comunicate con le stesse modalità e nello stesso termine di cui ai commi precedenti.
6. Vengono altresì comunicate in forma scritta al Segretario Generale ed ai Dirigenti e ne viene data notizia al Pubblico, mediante affissione all'albo pretorio della Provincia.

ART. 43

Decadenza della Giunta

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del

Presidente della Provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

2. Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al precedente comma, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Lo scioglimento del Consiglio Provinciale determina in ogni caso decadenza del Presidente nonché della Giunta.

ART. 44 ***Mozioni di sfiducia***

1. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Presidente della Provincia o della Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci (10) giorni e non oltre trenta (30) giorni dalla sua presentazione.
3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 45 ***Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori***

1. Il Presidente può revocare i singoli componenti della Giunta, con atto che deve essere sinteticamente motivato.
2. Le dimissioni degli Assessori, vengono presentate in forma scritta al Presidente della Provincia che provvede all'eventuale sostituzione essendo le stesse irrevocabili.
3. Della revoca delle dimissioni o della cessazione dall'ufficio per altra causa, unitamente al nominativo di eventuali nuovi Assessori, è data comunicazione al Presidente del Consiglio che ne darà notizia al Consiglio nella prima seduta utile.

CAPO VII **IL PRESIDENTE**

ART. 46 ***Elezione del Presidente della Provincia***

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla normativa vigente ed è membro del Consiglio Provinciale.
2. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta.
3. Il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio entro 60 giorni

dall'insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. I modi della partecipazione del Consiglio, alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche, da parte del Presidente della Provincia e dei singoli Assessori, sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio.

ART. 47 ***Ruolo e funzioni***

1. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'Amministrazione dell'Ente. Quale capo dell'Amministrazione rappresenta la Comunità Provinciale e promuove, da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione della Provincia, le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che fanno parte della comunità stessa.
2. Convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
3. Quale Presidente della Giunta Provinciale, ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario Provinciale.
5. Il Presidente è garante del rispetto della Legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei Regolamenti.
6. Il Presidente sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio all'inizio di ciascun mandato amministrativo, con deliberazione adottata nella seduta successiva a quella d'insediamento e comunque non oltre i 30 giorni provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
7. Il Presidente attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti a termine di legge;
8. Il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, può istituire Commissioni di indagine, con compiti anche ispettivi, su specifici temi dell'attività dell'amministrazione provinciale. La composizione, i poteri ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinate dal Regolamento di organizzazione degli uffici.

ART. 48 ***Rappresentanza e coordinamento***

1. Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza generale della Provincia, compresa quella legale.

2. Il Presidente può conferire delega per la rappresentanza in giudizio della Provincia e presenta al Consiglio relazione semestrale sullo stato del contenzioso.
3. Il Presidente rappresenta la Provincia negli organi dei consorzi, aziende o società ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore o un Consigliere ad esercitare tali funzioni.
4. Il Presidente rappresenta la Provincia nella promozione, conclusione e attuazione degli Accordi di Programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.
5. Il Presidente può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o ai Consiglieri.
6. Il Presidente può delegare i Dirigenti alla firma di atti di propria competenza, specificamente indicati.
7. Il Presidente della Provincia può affidare ad uno o più Consiglieri Provinciali incarichi a tempo determinato relativamente a tematiche o interventi di rilevante interesse sociale.
8. Esercita ogni altra funzione ad esso espressamente attribuita dalla Legge e dallo Statuto, ovvero da funzioni delegate.

ART. 49

Poteri d'ordinanza

1. Il Presidente quale capo dell'Amministrazione Provinciale, ha poteri di emettere ordinanze, decreti, autorizzazioni, per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di Legge e dei Regolamenti in materia di compiti istituzionali o di compiti delegati.
2. Gli atti di cui al precedente comma, debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente, colui che lo sostituisce, esercita anche funzioni di cui al presente articolo.
4. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diritti interessati, sono stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento.

ART. 50

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i componenti della Giunta.
2. Sostituisce il Presidente della Provincia in casi di assenza, di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione, ed ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti al Presidente stesso.
3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Presidente e del Vice Presidente, esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore più anziano di età.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
FORME DI PARTECIPAZIONE

ART. 51

La Conferenza dei Sindaci

1. Ai fini della programmazione delle attività della Provincia, il Presidente può convocare e presiede la Conferenza dei Sindaci dei Comuni della Provincia, garantendo così il coordinamento e la cooperazione tra Istituzioni Pubbliche locali.

ART. 52

La Conferenza dei Servizi

1. L'Amministrazione può annualmente convocare una Conferenza dei Servizi locali, d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio provinciale e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.
2. La Conferenza dei Servizi convocata dal Presidente della Provincia, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.
3. Il difensore civico ha l'obbligo, nell'occasione, di svolgere una propria relazione evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzioni dei servizi.
4. Le Associazioni dell'intesa e le organizzazioni sindacali riconosciute, partecipano con le proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.
5. Le risultanze della Conferenza sono fatte proprie dal Consiglio Provinciale, su proposta della Giunta per le eventuali decisioni di merito.

ART. 53

La Conferenza dei Servizi per i Pareri

1. Per la conferenza fra gli Enti, il Presidente della Provincia convoca periodicamente i Sindaci dei Comuni, i Presidenti delle Comunità Montane e i Presidenti degli Enti della Provincia, nonché i Dirigenti delle strutture periferiche dello Stato, per effettuare la concertazione dei pareri e delle decisioni.

ART. 54

La Partecipazione delle Libere Forme Associative

1. La partecipazione popolare all'amministrazione della Provincia, attraverso libere forme associative, costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art.38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi provinciali, nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. La partecipazione popolare attraverso le loro libere associazioni, assume in relazione alla loro effettiva rappresentatività, di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione,

che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con la Provincia.

3. Le libere forme associative, comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap, le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente, le pro-loco, le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, le associazioni dei giovani e degli anziani, ed ogni altra forma associativa o comitato, che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.
4. Gli Assessorati di competenza e le relative Commissioni, dotate della struttura operativa necessaria, sono proposti ad organizzare i rapporti fra gli organi della Provincia e le associazioni dei cittadini. Essi provvedono alla registrazione in appositi elenchi d'interesse delle associazioni o delle organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento.
5. Sono previste le consulte per la pari opportunità, i giovani, le attività produttive e sociali, la cultura turismo e sport, organismi attraverso i quali la Provincia valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni ed organismi popolari, attraverso attività propositiva e di consultazioni. Le Consulte esercitano le loro funzioni consultive e prepositive nei confronti della Giunta e del Consiglio Provinciale.
6. Il Consiglio Provinciale può per particolari ed eccezionali situazioni procedere alla istituzione di Consulte finalizzate, determinandone la composizione, il funzionamento, gli obiettivi e la durata.
7. Le consulte sono elette ad ogni rinnovo del Consiglio Provinciale e secondo le modalità previste dal regolamento delle stesse.
8. Gli Amministratori della Provincia, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni provinciali ed i dipendenti di detti enti ed organismi, non possono far parte delle Consulte di cui al quinto e sesto comma.

ART. 55

L'attività di partecipazione delle Consulte

1. Le Consulte, di cui al comma 5 del precedente articolo, collaborano con il Presidente, la Giunta e le Commissioni Consiliari permanenti alle cui riunioni partecipano, per invito o su richiesta e secondo le modalità e i tempi stabiliti dal Regolamento delle Consulte Provinciali.

ART. 56

La partecipazione dei singoli cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini ed in particolare dalle

associazioni maggiormente rappresentative della realtà territoriali locali, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Presidente all'esame istruttorio dell'assessorato competente che deve adottare, sulle stesse motivata decisione, la quale deve essere notificata i presentatori della proposta, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

2. Per le materie di pertinenza del Consiglio, verrà data comunicazione delle istanze, petizioni e proposte, di cui al primo comma, al Presidente del Consiglio che assegnerà alle Commissioni Consiliari competenti.

ART. 57

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio Provinciale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuali attraverso le risultanze degli uffici provinciali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto o rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata, sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati, di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte da restituite con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

CAPO II

REFERENDUM PROVINCIALI

ART. 58

Diritto di Iniziativa

1. L'indizione di referendum provinciali tali da consentire la scelta tra due o più opzioni relative alla stessa materia può essere richiesta:
 - a) Dal Consiglio Provinciale;
 - b) Da almeno dieci Consigli Comunali che rappresentino una popolazione di 20.000 abitanti;
 - c) Da 10.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali di almeno dieci diversi Comuni della Provincia;
2. La richiesta di referendum può riguardare qualsiasi argomento sul quale il Consiglio o la Giunta Provinciale hanno competenza deliberativa ad eccezione dei seguenti:
 - a) Atti di elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca, di rappresentanti;
 - b) Personale della Provincia o di sue aziende speciali o istituzioni stato giuridico, piante organiche, associazioni;
 - c) Regolamento del Consiglio Provinciale e regolamento della Giunta;
 - d) Bilancio e contabilità tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - e) Materie sulle quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla Legge;
 - f) Pareri richiesti da disposizioni di disposizioni di legge e questioni disciplinate per legge;
 - g) Questioni attinenti a problemi razziali, riferiti a minoranze o inerenti disagiati

sociali:

3. La richiesta del comitato promotore del referendum, deve essere sottoscritta da almeno 1000 cittadini residenti in Comuni della Provincia ed essere rivolta, tramite il Presidente della Provincia alla Commissione Permanente per il referendum che si pronuncerà, preliminarmente, sull'ammissibilità della richiesta. Analogamente dovrà essere sottoposta al giudizio della Commissione, la richiesta formulata dal Consiglio Provinciale o dagli otto Consigli Comunali.
4. La Commissione all'uopo costituita per il referendum è composta da esperti scelti secondo le modalità indicate dal Regolamento.
5. La Commissione per il referendum, di cui al comma che precede, ha facoltà di proporre, ove lo ritenga necessario, ai promotori del referendum, una più chiara e completa formulazione dei quesiti referendari.
6. Concluso il giudizio di ammissibilità e definita la formulazione dei quesiti, la Commissione ne dà comunicazione al Presidente della Provincia che, a sua volta sottopone la questione al Consiglio Provinciale. Ove quest'ultima decida di non assumere determinazioni volte allo scopo di evitare la consultazione referendaria, il Presidente ne informa il comitato promotore, all'indirizzo da questo comunicato e lo invita a dare inizio alla raccolta delle firme di cui al successivo Art. 59.

ART. 59

Raccolta delle Firme

1. La raccolta delle firme autenticate, deve avvenire a cura del comitato promotore entro sessanta giorni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

ART. 60

Verifica delle Firme e Ammissibilità

1. Gli uffici della Provincia, sotto la sovrintendenza del Segretario Generale nelle sue funzioni di pubblico certificatore, verificano il numero e la validità delle firme poste sotto la richiesta di referendum.
2. Qualora il Segretario Generale accerti che il numero delle firme valide è pari o superiore a quello prescritto, lo comunica al Presidente della Provincia, al Comitato promotore e alla Commissione Permanente per i referendum.
3. Il Presidente, nei dieci giorni successivi alla comunicazione del Segretario Generale, indice il referendum che dovrà tenersi entro sessanta giorni dalla comunicazione suddetta.

ART. 61

Modalità per lo svolgimento dei Referendum

1. Il regolamento disciplina l'ipotesi di accorpamento di più referendum, le caratteristiche

della scheda, la composizione ed i compiti della Commissione Elettorale, della quale deve essere presente almeno un membro del Comitato promotore, il numero e la composizione delle Circoscrizioni Elettorali, le norme sulla propaganda e la pubblicità elettorale, le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità della votazione e dello scrutinio.

2. Il referendum non può essere indetto nel periodo dal 15 luglio al 15 settembre. Il regolamento può prevedere che il referendum si tenga in uno o più giorni anche diversi dalla domenica.
3. Il regolamento stabilisce le modalità e i termini di esame di eventuali reclami avverso le procedure referendarie, sui quali delibera la Commissione per i referendum.
4. Il regolamento determina le modalità di informazione agli elettori, prevedendo comunque l'obbligo di fornire insieme al certificato elettorale, una sintetica illustrazione dell'oggetto dei referendum e delle conseguenze oggettive di ciascuna opzione sottoposta al voto popolare. Tale materiale, è predisposto dall'ufficio per l'informazione e le pubbliche relazioni, in collaborazione con il comitato promotore.

ART. 62

Validità della Consultazione Referendaria

1. Il referendum esercita gli effetti giuridici previsti dall'art. 63, ove la partecipazione sia per lo meno pari al cinquanta per cento più uno degli aventi diritto.

ART. 63

Effetti Giuridici del Referendum Provinciale

1. Nel caso in cui il Referendum sia stato indetto su iniziativa del Consiglio Provinciale, il Consiglio ne discute l'esito entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato. Entro ulteriori sessanta giorni, il Consiglio delibera sulla materia oggetto del referendum. Esso può deliberare in modo non conforme alla decisione referendaria, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. In ogni caso, qualora la Delibera assunta in seguito di consultazione referendaria non sia attuabile senza variazione di bilancio, il Consiglio ha facoltà di rinviarne l'efficacia all'esercizio finanziario successivo.

Capo III

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 64

Partecipazione dei Cittadini e Procedimento Amministrativo

1. La partecipazione degli interessati, nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, è assicurata dalle norme stabilite

dalla legge 7 agosto 1990, n.241, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal Regolamento.

2. L'Amministrazione Provinciale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento amministrativo che consegua obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3. L'Amministrazione Provinciale determina di norma, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle Leggi o dai Regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio Provinciale e definitivamente stabiliti con il Regolamento per il procedimento Amministrativo, da adottarsi dal Consiglio entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma, sono rese pubbliche dal Presidente con i mezzi più idonei, per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

ART. 65

Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dalla Provincia, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La Giunta Provinciale determina definitivamente, entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, sulla base delle proposte dei Dirigenti, l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza provinciale.
3. Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale o le certificazioni relative.
4. Il Regolamento Provinciale per il procedimento amministrativo da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della legge 7 Agosto 1990. n° 241 e la Giunta Provinciale procede, nei venti giorni successivi, a verificare ed eventualmente modificare, la deliberazione di cui al precedente comma, adeguandola a quanto stabilito dal Regolamento.
5. Il Regolamento e gli atti attuativi della Legge richiamati nei precedenti commi sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi, al procedimento amministrativo e

debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati, per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

Capo IV L'AZIONE POPOLARE

ART. 66 *L'Azione sostitutiva*

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore, il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano alla Provincia, nel caso che la Giunta Provinciale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente.
2. La Giunta Provinciale, ricevuta la notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di Legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Capo V IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

ART. 67 *Pubblicità degli atti e delle informazioni*

1. Tutti gli atti dell'amministrazione provinciale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, è garantito dalle modalità stabilite dal Regolamento.
3. La Giunta Provinciale assicura ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni, delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o poste in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza della Provincia. L'informazione viene resa con completezza esattezza e tempestività.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali della Provincia, delle deliberazioni, e di ogni altro provvedimento, viene effettuata all'albo pretorio della Provincia con le modalità stabilite dal Regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.
5. Per la diffusione delle informazioni relative e dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dalla Provincia, la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini e degli enti territoriali, usufruibili nelle sedi dei Circondari; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione, compresa la

diffusione di un bollettino provinciale a cadenza periodica.

ART. 68

Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal Regolamento, a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso, è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n° 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Presidente, che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal Regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto di accesso, si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi, effettuata nelle forme previste dal Regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi, è subordinato al rimborso del solo costo di produzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal Regolamento, alle strutture ed ai servizi provinciali, agli Enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso, sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. In tali casi, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, va data motivata comunicazione all'interessato.
Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma, sono attivabili le azioni previste dall'art.25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n.241.

Capo VI

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 69

Istituzione e ruolo

1. Il ruolo di garante dell'imparzialità, del rispetto dei cittadini e del buon andamento della Pubblica Amministrazione Provinciale, è esercitato dal Difensore Civico, organo istituito con il presente Statuto.
2. Compito del Difensore Civico è quello di segnalare, ad istanza di cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Tali segnalazioni il difensore civico può effettuarle anche di propria iniziativa.
4. Il Difensore Civico, qualora lo ritenga necessario, può esercitare, davanti alle giurisdizioni amministrative, l'azione popolare e i ricorsi che spetterebbero alla Provincia, dandone espressa comunicazione, al Presidente della Provincia stessa.

ART. 70 **Requisiti**

1. Non può essere nominato Difensore Civico colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite nel Regolamento, secondo i principi giuridici generali che regolano l'elezione alle cariche Provinciali. Il Difensore Civico è eletto fra i cittadini residenti nella Provincia in possesso di spiccata capacità, esperienza, imparzialità, moralità.
2. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
3. Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio Provinciale, adottata con votazione segreta ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

ART. 71 **Elezione Decadenza Revoca**

1. Il Difensore Civico eletto dal Consiglio Provinciale. L'elezione viene fatta in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora la suddetta maggioranza non sia raggiunta la votazione è ripetuta in successiva seduta, da tenersi entro 30 giorni, e risulta eletto il candidato che ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Le candidature possono essere presentate:
 - a) Da elettori residenti nella Provincia;
 - b) Da Associazioni e formazioni di rilevanza sociale;
 - c) Dalle Consulte di cui all'Art. 54 del presente Statuto.
3. In via ordinaria l'elezione del Difensore Civico è iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Provinciale immediatamente successiva a quella di insediamento della Giunta.
4. Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
5. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.
6. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al comma 2 dell'articolo 70. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

7. Al Difensore Civico può essere revocata la carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio Provinciale, adottata con votazione segreta ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

ART. 72 ***Prerogative e Funzioni***

1. Il Difensore Civico esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le funzioni stesse richiedono.
2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o con propria iniziativa, presso l'Amministrazione Provinciale, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio provinciale, per accertare che i procedimenti amministrativi siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.
4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, od alla Associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa, segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.
5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore Civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore Civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.
6. La Giunta Provinciale assicura all'ufficio del Difensore Civico, una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'istituto.
7. Al Difensore Civico è corrisposta una indennità di missione, il rimborso spese di trasporto nonché una indennità di funzione in misura pari ad un terzo di quella stabilita dalla Legge per l'Assessore Provinciale.

ART. 73 ***Rapporti con il Consiglio Provinciale***

1. Il Difensore Civico presenta al Consiglio Provinciale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

La relazione viene discussa dal Consiglio Provinciale entro il mese di aprile.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
Capo I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

ART. 74
Principi Generali

1. La Provincia disciplina la propria azione amministrativa in conformità ai seguenti principi generali:
 - a) La separazione tra le responsabilità di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici di governo e la responsabilità di gestione per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti, spettante alla dirigenza;
 - b) La individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei livelli di autonomia del personale e della dirigenza in particolare;
 - c) La valorizzazione delle risorse umane, garantendo a tutti i dipendenti pari opportunità e crescita professionale attraverso adeguate politiche di sviluppo e di formazione professionale;
 - d) La piena trasparenza dell'azione amministrativa, la semplificazione delle procedure, il miglioramento della qualità dei servizi erogati, l'accesso del cittadino ai documenti e la partecipazione all'attività amministrativa;
 - e) La flessibilità della struttura organizzativa, in ragione delle funzioni e dei programmi dell'Ente; la valorizzazione della collegialità come strumento di coordinamento operativo dell'attività degli uffici provinciali; il coinvolgimento e la partecipazione del personale, secondo il principio della democrazia organizzativa, all'esame dei problemi dell'organizzazione e della qualità dell'azione amministrativa per promuovere il miglioramento e lo sviluppo.
2. L'ordinamento e l'organizzazione dei servizi e degli uffici sono disciplinati in modo da garantire che la Provincia possa assolvere alle seguenti finalità:
 - a) Agevolare i cittadini nei rapporti con l'Amministrazione Provinciale, adottando misure di decentramento ed articolazione territoriale degli uffici e servizi provinciali;
 - b) Collaborare al potenziamento dell'efficienza nel sistema provinciale delle autonomie locali, prestando la propria assistenza tecnica ed amministrativa ai Comuni ed alle Comunità Montane;
 - c) Promuovere e coordinare forme associative e di collaborazione interistituzionale con altri Enti Locali a livello sub provinciale, con altre Province e con la Regione, anche ai fini della definizione delle politiche di area vasta e di partecipazione alla programmazione socioeconomica ed alla pianificazione territoriale ed ambientale regionale.
3. La Provincia di Rieti garantisce lo sviluppo delle relazioni sindacali, nel rispetto dei relativi ruoli e responsabilità, in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività.

ART. 75
Criteri generali di organizzazione

1. Con apposito atto deliberativo il Consiglio Provinciale stabilisce i criteri generali per l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, da parte della Giunta.
2. I criteri generali si riferiscono in particolare ad obiettivi da raggiungere, strutture organizzative, direzione delle strutture, responsabilità del procedimento, attribuzione dei Dirigenti.

ART. 76

Regolamento degli Uffici e Servizi

1. La Provincia attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli Organi Amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia di obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai Funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione della Provincia di Rieti si articola in unità organizzative operative che sono aggregate, secondo principi di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento, anche mediante ricorso a strutture trasversali e intersettoriali.
4. La Provincia recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di Legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando, con le rappresentanze sindacali, gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di Legge e contrattuali in vigore.

CAPO II

IL SEGRETARIO PROVINCIALE

ART. 77

Ruolo e funzioni

1. Il Segretario Provinciale è nominato dal Presidente della Provincia, da cui dipende funzionalmente.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Provinciale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Segretario Provinciale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia, presta opera di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, nei confronti degli Organi dell'Ente.
4. Ove il Presidente della Provincia si avvalga della facoltà prevista dall'art. 78 del presente Statuto, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il

Segretario Generale ed il Direttore generale.

5. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività salvo quando il Presidente della Provincia abbia nominato il Direttore Generale.
6. Esercita oltre a quelle previste dai precedenti comma, le altre funzioni stabilite dall'atto presidenziale e, in particolare, le seguenti:
 - a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) Roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti ministeriali nell'interesse dell'Ente;
 - c) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente della Provincia.
7. Ove non sia stato nominato il Direttore Generale, il Segretario Generale esercita le seguenti funzioni:
 - a) Presiede le Commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali;
 - b) Assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
 - c) Adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del Regolamento;
 - d) Sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
 - e) Ha il potere di certificazione e di attestazione per gli atti della Provincia riguardanti gli organi istituzionali dell'Ente, previa istanza degli interessati rivolta al Presidente;
 - f) Adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna, connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il Regolamento;
8. Il Segretario Provinciale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale provinciale.

ART. 78

Il Direttore Generale

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta Provinciale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del Presidente e da questi revocabile in qualsiasi momento, previa deliberazione della Giunta.
2. Il Direttore Generale persegue gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente sulla base delle direttive impartite dal Presidente della Provincia e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di economicità, efficienza ed efficacia mediante l'esercizio delle attribuzioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
3. Il Direttore Generale esercita potere di avocazione nei seguenti casi:
 - a) se vi è inerzia del Dirigente preposto al compimento di un atto Amministrativo ovvero di un iter procedimentale;
 - b) se esiste conflitto di interesse tra i Dirigenti nello svolgimento delle funzioni di cui al successivo articolo 79;
 - c) se sorge conflitto di interessi tra i Dirigenti e le posizioni organizzative previste

dall'ordinamento;

4. Assolve alle altre funzioni che, nella Pubblica Amministrazione, la Legge riserva alla figura del Direttore Generale.

Capo III I DIRIGENTI

ART. 79 Funzioni

1. I Dirigenti organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi provinciali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dalla Legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti e dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture, delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità, la trasparenza e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.
2. E' attribuita ai Dirigenti l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi. Il Regolamento disciplina l'attribuzione ai Dirigenti delle responsabilità gestionali di cui al presente comma, con norme che si uniformano al principio, per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai Dirigenti. Il regolamento stabilisce, inoltre, le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Provinciale, il Direttore Generale, se istituito, e i Dirigenti per assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'Ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa della Provincia.
3. I Dirigenti, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi; predispongono proposte di atti deliberativi ed adottano atti di determinazione da portare a conoscenza dei Capigruppo mediante spedizione di apposito elenco o con diverse modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate. Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa, i Dirigenti dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi elettivi, con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessari, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Gli atti a rilevanza esterna di competenza dei Dirigenti, sono definiti dal Regolamento, che fissa i limiti della loro potestà discrezionale.
4. I Dirigenti presiedono le Commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi e per l'alienazioni di beni di competenza del servizio al quale sono preposti, assumono la responsabilità delle procedure relativa alla gara e stipulano i contratti in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale.
5. In caso di assenza temporanea non superiore a trenta giorni di impedimento del Dirigente, dette funzioni vengono svolte dal funzionario incaricato dal Dirigente.
6. In caso di vacanza del posto, anche nelle more dell'espletamento del concorso, per

garantire il regolare funzionamento delle strutture secondo le norme previste da apposito Regolamento, il Presidente provvede alla nomina del Dirigente per un periodo di tempo determinato che non può essere superiore al suo mandato.

7. I Dirigenti presiedono le Commissioni di concorso per il reclutamento del personale del servizio da loro dipendente, escluso, il personale delle qualifiche dirigenziali.
8. Rilasciano, previa autorizzazione del Presidente, certificazioni riguardanti i servizi dei quali sono responsabili, su istanza degli interessati rivolta al Presidente stesso.
9. Le norme per il conferimento ai Dirigenti della titolarità degli uffici, sono stabilite dal Regolamento.
10. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
11. I Dirigenti possono essere rimossi dalla responsabilità del servizio, con motivata deliberazione della Giunta.

ART. 80

Direzione dell'organizzazione

1. Il settore, costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'ente ed è diretto obbligatoriamente da un dipendente provvisto di qualifica dirigenziale.
2. I servizi sono strutture sotto ordinate al settore, dirette da Funzionari dotati della necessaria specializzazione.
3. Gli uffici sono strutture sottordinate ai servizi diretti da un istruttore direttivo.
4. Le unità operative ed organizzative, strutture di base dell'organizzazione, sono dirette dal dipendente di qualifica più elevata previsto dalla dotazione organica della struttura.
5. Per la realizzazione di programmi, od il conseguimento di obiettivi, che per la loro particolare rilevanza e l'unitarietà dell'azione da attuare, richiedano per medio tempo l'attività coordinata di più servizi, questi, pur mantenendo la loro autonomia, vengono temporaneamente associati, con deliberazione del Consiglio Provinciale, in area di intervento funzionale alle realizzazioni suddette. La deliberazione del Consiglio definisce l'area coordinata funzionalmente, determina i servizi da cui è costituita, incarica il Dirigente di livello apicale preposto a dirigerla, stabilendo la durata dell'incarico e l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo a quello del quale il dipendente prescelto è già titolare.
6. Il rinnovo dell'incarico, nel caso di prosecuzione del programma o del progetto - obiettivo, oppure l'affidamento di un altro incarico di direzione di area funzionale allo stesso dipendente, è disposto con provvedimento nel periodo conclusivo, in relazione all'attuazione dei programmi al conseguimento degli obiettivi, al livello di efficacia raggiunto dai servizi diretti.
L'interruzione anticipata dell'incarico, può essere disposta con provvedimento motivato, quanto al livello dei risultati raggiunti dal Dirigente risulti inadeguato. Il trattamento economico aggiunto cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

ART. 81**La responsabilità dei Dirigenti e dei Funzionari**

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, deve essere richiesto parere, in ordine alla sola regolarità contabile e tecnica, rispettivamente del Dirigente responsabile del servizio interessato e del Dirigente responsabile di ragioneria. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso la Provincia temporalmente non abbia il Dirigente o i Dirigenti responsabili dei servizi, ovvero nel caso di assenza o di impedimento, il parere è espresso dal funzionario più anziano, al grado immediatamente inferiore, operante nella struttura, nei limiti di cui al quinto comma del precedente art. 79.
3. I soggetti di cui al primo comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

ART. 82***Conferenza dei Dirigenti e Conferenza di Programma***

1. La Conferenza dei Dirigenti è presieduta dal Segretario Provinciale ove non sia stato nominato il Direttore Generale ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti dalla Provincia. La Conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La Conferenza definisce le linee d'indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale di cui al precedente art.76. La Conferenza dei Dirigenti tiene le sue riunioni almeno una volta al mese ed in ogni occasione in cui il Presidente, oppure il Segretario Provinciale, o il Direttore Generale, secondo le competenze per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne constati la necessità.
2. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono di più aree funzionali, il Segretario Provinciale o il Direttore Generale secondo le competenze, convoca una Conferenza dei Dirigenti dei settori interessati nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli Organi Collegiali della Provincia.
3. I verbali delle riunioni sono trasmessi dal Segretario Provinciale o il Direttore Generale secondo le competenze, al Presidente.

ART. 83***Principi in materia di personale dipendente***

1. Per i dipendenti trovano applicazione le disposizioni di Legge e i Regolamentari meglio precisati nel Regolamento di organizzazione anche con riferimento alla disciplina

giuridica delle responsabilità ed ai procedimenti disciplinari.

TITOLO V FORME DI DECENTRAMENTO

ART. 84 *Il Decentramento Provinciale*

1. La Provincia, in relazione alla peculiarità del Territorio, alle esigenze della popolazione, alla funzionalità dei servizi ed all'evoluzione degli assetti territoriali, può suddividere il proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.
2. L'organizzazione, la funzione e le attribuzioni dei circondari sono disciplinate da apposito Regolamento Provinciale.

TITOLO VI I SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI Capo I SERVIZI PUBBLICI

ART. 85 *I Servizi Pubblici Locali*

1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva alla Provincia, sono stabiliti dalla Legge.
3. La Provincia può gestire i servizi pubblici: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali, privilegiando quelle forme che consentano la titolarità o la compartecipazione della Provincia, nel controllo e nella gestione.
4. Per la gestione dei servizi pubblici locali la Provincia provvede a mezzo di appositi Regolamenti.
5. Le scelte strategiche di gestione su proposta della Giunta sono decise dal Consiglio Provinciale.

Capo II GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

ART. 86***Gestione in Economia***

1. La Provincia gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
Con apposite norme di natura regolamentare, il Consiglio Provinciale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi.

ART. 87***La Concessione a Terzi***

1. Il Consiglio Provinciale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli quantitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dalla Provincia e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Provinciale in conformità a quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento, con criteri che assicurano la partecipazione alla stessa di una pluralità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

ART. 88***Le Aziende Speciali***

1. La gestione dei servizi pubblici provinciali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale, può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono Enti strumentali della Provincia dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Provinciale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto Aziendale sono nominati dal Consiglio Provinciale con distinte deliberazioni, in seduta pubblica maggioranza assoluta dei voti. Non possono essere eletti alle cariche i Consiglieri Provinciali e i Revisori dei Conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i Dipendenti della Provincia o di altre aziende speciali provinciali.
5. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio Provinciale, di una mozione di sfiducia costruttiva a maggioranza dei Consiglieri assegnati. Su proposta del Presidente Provinciale il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o dei componenti del Consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati singolarmente dal Consiglio, su proposta del Presidente della Provincia.

6. Il Direttore è l'Organo al quale è affidata la direzione gestionale dell'azienda, con le conseguenti responsabilità. È nominato a seguito di pubblico concorso.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della Legge, dal proprio Statuto e dai Regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e trasparenza ed hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. La Provincia conferisce il capitale di dotazione, il Consiglio Provinciale ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali, verifica i risultati dalla gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
9. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei Conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
10. Il Consiglio Provinciale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto. Il Consiglio provvede all'adozione dei nuovi Statuti e Regolamenti delle aziende speciali esistenti, rendendoli conformi alla Legge ed alle presenti norme.

ART. 89

L'istituzione dei Servizi Sociali

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, la Provincia può prevedere la Costituzione di una apposita istituzione.
L'istituzione è organismo strumentale della Provincia, dotato di autonomia gestionale e la sua organizzazione si dovrà attuare come da regolamento.

ART. 90

Le Società per Azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici provinciali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Provinciale può promuovere la Costituzione di Società per Azioni di norma a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici privati.
2. Il Consiglio Provinciale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla Costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Presidente i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni alla Provincia o agli Enti Pubblici partecipanti. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla

loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costituito e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica della Provincia nel Consiglio d'Amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'Art. 2458 del codice civile, di riservare tali nomine al Consiglio Provinciale.

TITOLO VII
FORME ASSOCIATIVE TRA ENTI
Capo I
CONVENZIONE E CONSORZI

ART. 91
Convenzioni

1. Il Consiglio Provinciale su proposta della Giunta al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposita convenzione con Comuni e/o Comunità Montane e/ o con altre Province o Istituzioni Pubbliche o di diritto pubblico per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse la durata, le forme, la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto, fra gli Enti partecipanti alla scadenza.
5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza nella gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i Comuni e Province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Presidente informerà tempestivamente il Consiglio Provinciale delle notizie relative a tali adempimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

ART. 92
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Consiglio Provinciale può deliberare la costituzione di un consorzio con Comuni e altre Province, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) La convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea; i rapporti finanziari e di reciproci obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;
 - b) Lo Statuto del consorzio;
2. Il consorzio è un Ente strumentale degli Enti consorziati; dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi di consorzio:
 - a) l'assemblea, composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona dei Sindaci, il Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
 - b) Il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente, sono eletti dall'assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione di revoca, sono stabilite dallo Statuto.
4. I membri dell'assemblea cessano da tale incarico con la cessazione della carica di Sindaco e di Presidente della Provincia ed agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
5. Il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data della nomina.
6. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio previsti dallo Statuto.
7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla Convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
8. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabiliti dalla Legge per le Province, considerando gli atti dell'assemblea equiparati a quelli del Consiglio Provinciale e gli atti del Consiglio d'Amministrazione a quelli della Giunta.

Capo II ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 93 *Opere di Competenza Primaria della Presidenza*

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Provincia e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Presidente, sussistendo la competenza primaria sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove, la conclusione di un Accordo di Programma, per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Presidente convoca una Conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni

interessate, per verificare la possibilità di definire l'Accordo di Programma.

3. Il Presidente con proprio atto formale approva l'Accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Nel caso che l'Accordo di Programma sia promosso da altro soggetto pubblico, che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse della Provincia a partecipare alla loro realizzazione, il Presidente partecipa all'Accordo, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione Provinciale in relazione alle sue competenze ed all'interesse diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare. L'Accordo potrà essere concluso dal Presidente, su formale mandato degli organi competenti dell'Ente.

TITOLO VIII
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILITA'
Capo I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 94
Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario della Provincia è stabilito dalla Legge e dalle disposizioni di principio del T.U.E.L. e, nei limiti da essa previsti, dal Regolamento di Contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica la Provincia è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3. La Provincia, in conformità delle Leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

ART. 95
L'attività Finanziaria

1. Le entrate finanziarie della Provincia sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per Legge o Regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici provinciali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità provinciale e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge, la Provincia istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dalla Provincia, nel rispetto dei

principi dettati dalla normativa vigente e in particolare ai sensi della Legge 27 luglio 2000 n.212, mediante adeguamento dei relativi Atti Amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere dell'istituto dell'interpello è individuato nel Dirigente responsabile del tributo.

La Provincia applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 96

Regolamento di Contabilità

1. Entro sei mesi dall'adozione dello Statuto, il Consiglio provvede ad adeguare il Regolamento di contabilità a quanto previsto dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e applica i principi contabili stabiliti dal Testo Unico degli Enti Locali.
2. L'adeguamento del Regolamento di contabilità deve essere effettuato con le modalità organizzative corrispondenti alle effettive caratteristiche della comunità provinciale, ai sensi delle disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti della Provincia preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabili, ai sensi di quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali e dalle altre Leggi vigenti.
4. Il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme contenute nel T.U.E.L. e della legislazione vigente, deve indicare espressamente la disciplina per gli istituti previsti dall'Art.152 , comma 4, del T.U.E.L.

CAPO II

I CONTROLLI

ART. 97

Forme di Controllo sulle Deliberazioni

1. Gli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta sono affissi all'albo pretorio della Provincia per quindici giorni consecutivi.
2. Contestualmente all'affissione all'albo di cui al comma precedente, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Archivio della Provincia. Le modalità, i tempi per la visione degli atti sono stabiliti nel Regolamento di accesso agli atti.
3. Salvo le specifiche disposizioni di Legge, un quarto dei Consiglieri Provinciali, con richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, può richiedere il controllo da parte dell'apposito organo regionale delle deliberazioni di Giunta entro dieci giorni dalla loro affissione all'albo, quando le stesse riguardino le dotazioni organiche e relative variazioni.

ART. 98

Controllo di gestione

1. Il controllo economico interno di gestione è esercitato da apposito ufficio che riferisce direttamente al Presidente. Esso attiene sia all'efficiente impiego delle risorse assegnate sia all'efficacia delle prestazioni fornite dagli uffici ed ha come riferimento i piani e i programmi generali e settoriali dell'Ente nonché standard previamente determinati.
2. Il Regolamento di contabilità definisce le modalità del controllo di gestione e i modelli di scritture contabili che devono affiancare quelle previste dalla legislazione vigente in materia di contabilità degli Enti Locali.
3. Ogni anno l'ufficio per il controllo di gestione predispone una relazione, che la Giunta presenta al Consiglio, contenente la misurazione del costo unitario di ciascuna attività e di ciascun servizio svolto nell'anno precedente dalla Provincia in forma diretta o in forma indiretta.

ART. 99

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Provinciale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, secondo i criteri stabiliti dagli articoli 234 e seguenti del T.U.E.L..
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente allo svolgimento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Provinciale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del rendiconto al Bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il collegio di revisione dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità nella gestione.
5. Il Collegio, ove riscontri grave irregolarità nella gestione dell'Ente, riferisce al Presidente del Consiglio il quale convoca immediatamente il Consiglio, per gli adempimenti di Legge.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Il Consiglio stabilisce il compenso spettante ai revisori dei conti con la stessa Delibera di nomina.

Capo III LA RESPONSABILITA'

ART. 100 Controlli Interni

1. Il Consiglio Provinciale anche tramite l'istituzione di un unico ufficio, regola i seguenti controlli interni e quanto previsto all'Art. 147 del T.U.E.L.:
 - Controllo di regolarità amministrativa e contabile al fine di garantire la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa;
 - Controllo di gestione al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - Valutare le prestazioni del personale con qualifiche dirigenziali;
 - Valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di conseguenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. La salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come previsto all'Art. 193 del T.U.E.L., con periodicità, è stabilita dal Regolamento di contabilità dell'Ente e comunque almeno una volta, entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio provvede con Delibera ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi.
3. Appositi Regolamenti prevederanno tempi e modalità per la verifica dei controlli di cui sopra.

ART. 101 Soggetti e Modalità

1. Per gli Amministratori e per il personale della Provincia e delle Istituzioni per i servizi sociali, si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati dello Stato.

TITOLO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE
Capo I
PROCEDURE REVISIONALI ED ATTUATIVE

ART 102
Revisione dello Statuto

1. Le norme contenute nel presente Statuto si intendono abrogate con l'entrata in vigore di Leggi che enuncino espressamente principi inderogabili, che rendano le norme stesse con essi incompatibili.
2. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Provinciale con la procedura stabilita per l'approvazione dello Statuto ai sensi dell'art. 40 T.U.E.L.
3. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.
4. L'Effetto abrogativo dello Statuto decorre dall'entrata in vigore del nuovo.

ART. 103
Entrata in Vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio della Provincia per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Il Presidente invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, può essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Segretario Provinciale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Presidente invia copia dello Statuto e dei Regolamenti a tutti i Comuni ed alle Comunità Montane della Provincia; promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini della Provincia.

